



REGOLAMENTO

CA' FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION (CFSIE)

Art.1

FINALITÀ

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto di Ateneo, è costituita una Scuola di Ateneo denominata Ca' Foscari School for International Education (CFSIE).
2. La Ca' Foscari School for International Education, d'ora in poi denominata "Scuola" (CFSIE), collabora al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, potenziando le azioni mirate a favorire l'ingresso di studenti internazionali e la loro integrazione nelle attività della comunità studentesca cafoscarina.
3. Nello sviluppo delle proprie attività la Scuola persegue l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario.

Art. 2

ATTIVITÀ

1. La Scuola organizza e svolge, ove necessario in raccordo con altre strutture dell'Ateneo, le seguenti attività:
 - a) corsi propedeutici per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali (foundation year) finalizzati ad integrare le competenze culturali e linguistiche degli studenti internazionali che intendono iscriversi all'Università Ca' Foscari Venezia (prospective students) in modo da garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti di accesso richiesti dai percorsi di studio.
L'eventuale riconoscimento di crediti da validare al momento dell'iscrizione a un corso di studi dell'Ateneo potrà avvenire secondo quanto previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;
 - b) attività di insegnamento di "lingua italiana per stranieri" rivolti alla generalità dei richiedenti a vario titolo. In particolare sono destinati a studenti che partecipano a programmi di scambio o a studenti che svolgono un periodo di studio a Ca' Foscari. Tali insegnamenti hanno il fine di favorire un efficace e tempestivo inserimento degli studenti internazionali nei corsi di studio dell'Ateneo e nel contesto culturale e sociale italiano. Essi possono essere riconosciuti all'interno dei corsi di studio gestiti dai Dipartimenti e dalle Scuole Interdipartimentali secondo i meccanismi previsti dal Regolamento Didattico;
 - c) attività di formazione e di esame per il conseguimento della Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), titolo ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come seconda lingua;
 - d) attività didattiche non curriculari di orientamento e promozione delle discipline dell'ateneo, prevalentemente svolte in inglese. Tali attività, anche promosse di concerto con i Dipartimenti dell'Ateneo, sono rivolte principalmente agli studenti internazionali che partecipano a programmi di scambio ma possono essere fruite, in relazione ai posti disponibili, anche dagli studenti iscritti agli ultimi anni delle scuole Media superiori e agli studenti già iscritti all'Ateneo;
 - e) Scuole estive internazionali: programmi realizzati in collaborazione con altre università straniere, in Venezia o presso le sedi degli Atenei partner, che prevedono la partecipazione congiunta di studenti provenienti dalle rispettive istituzioni accademiche. Le condizioni di partecipazione ai programmi sono definite con appositi accordi;
 - f) attività di promozione internazionale di breve durata sia attraverso un piano di comunicazione multimediale mirato, sia attraverso l'organizzazione di corsi, estivi e/o invernali, che coniughino la formazione con programmi di promozione culturale destinati a studenti e famiglie internazionali (per

favorire la conoscenza dell'università e sviluppare la sua attrattività).

2. La Scuola svolge la sua attività nel quadro delle norme regolamentari e delle linee di programmazione deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo. Le attività previste al precedente comma 1 possono essere fruite, in relazione ai posti disponibili, anche dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo e possono essere riconosciute come crediti a libera scelta, previa approvazione da parte dei colleghi didattici dei corsi di studio frequentati dagli studenti.

Art. 3

MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Scuola collabora con le strutture dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo, per tutte le funzioni di rilievo pubblicistico connesse al valore ufficiale delle certificazioni rilasciate agli studenti in regime di scambio internazionale.
2. La Scuola è dotata di autonomia amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo. Dispone di una propria struttura amministrativa e gestionale e di risorse finanziarie che derivano da finanziamenti autonomamente acquisiti ed eventualmente da assegnazioni dell'Ateneo.
3. In considerazione della naturale convergenza di attività e obiettivi tra la Scuola e gli uffici dell'Amministrazione Centrale afferenti all'Area Didattica e Servizi agli Studenti, il ruolo di Direttore della Scuola viene affidato al Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) con compiti di coordinamento esecutivo per lo sviluppo delle politiche di internazionalizzazione e servizi agli studenti.

Art. 4

ORGANI DELLA SCUOLA

1. Gli organi della Scuola sono:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Direttore.

Art.5

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo con adeguata esperienza nell'ambito delle relazioni internazionali. Vigono le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 32, comma 8, dello Statuto di Ateneo.
2. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
3. Il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta la Scuola verso l'esterno e nei confronti degli organi e delle strutture dell'Ateneo;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) predispose, coadiuvato dal Direttore, il piano annuale delle attività formative;
 - d) presenta agli Organi competenti dell'Ateneo la proposta del piano delle attività formative, di cui alla precedente lettera c), ed il budget della Scuola deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - e) presenta annualmente agli organi dell'Ateneo una relazione sull'andamento della Scuola, sui risultati raggiunti;
 - f) vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi della Scuola;
 - g) può designare un Vice-Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in

caso di assenza e impedimento;

h) il Presidente condivide le politiche della SIE con il Prorettore alle Relazioni Internazionali

4. L'indennità di carica del Presidente della Scuola è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che determina le linee di indirizzo della Scuola, incluse le iniziative di collaborazione con enti esterni e interuniversitari, nazionali e internazionali; ne predispone e approva la proposta del piano delle attività formative, nell'ambito delle finalità stabilite dai Regolamenti e degli indirizzi strategici dell'Ateneo.

2. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell'attività di gestione, assicurandone il buon andamento. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) approva la proposta di piano annuale delle attività formative presentata dal Presidente, al fine della successiva comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) seleziona i docenti per gli insegnamenti programmati, anche esterni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo relativo agli incarichi di docenza e delle direttive degli Organi di Ateneo;

c) delibera, nel rispetto del regolamento di contabilità e dei principi contabili approvati dall'Ateneo, la proposta di budget preventivo e il consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo;

d) approva i contratti e le convenzioni, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. In particolare può proporre convenzioni per accordi interuniversitari con Atenei, Conservatori, Accademie di Belle Arti e Istituti di Istruzione Superiore italiani o stranieri al fine di organizzare in collaborazione programmi di offerta formativa rivolta agli studenti stranieri;

e) approva annualmente la relazione sull'andamento della gestione della Scuola.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

4. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

a) il Presidente della Scuola;

b) il Direttore della Scuola;

c) altri quattro docenti nominati dal Rettore, in rappresentanza delle aree scientifiche dell'Ateneo, su proposta del Presidente, sentito il parere del Senato Accademico.

5. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, di cui al successivo articolo 8, che funge anche da verbalizzante.

6. Alle sedute del Consiglio Direttivo, per le materie riguardanti i punti a), c) ed e) del precedente comma 2, nonché per le deliberazioni attinenti alla predisposizione e valutazione dell'offerta formativa della Scuola, partecipa senza diritto di voto uno studente designato dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo.

Art. 7

IL DIRETTORE

1. Il Direttore coordina l'attività amministrativa e di direzione del personale tecnico e amministrativo assegnato alla Scuola.

2. Il Direttore della Scuola assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi della Scuola e inoltre:

- garantisce il funzionamento della struttura ed è responsabile dell'attuazione degli obiettivi e del

programma della Scuola nonché dei risultati ottenuti;

- assiste il Presidente per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi, le attività di comunicazione assumendo la responsabilità, nei limiti di quanto ad esso imputabile;
- coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente alla Scuola, cui è gerarchicamente sovraordinato;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. L'incarico di Direttore della Scuola può essere revocato dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Presidente della Scuola, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. In tale caso l'incarico potrà essere affidato dal Direttore Generale, sentito il Presidente, ad altro Dirigente.

Art. 8

IL SEGRETARIO

1. Alla Scuola è assegnato un funzionario di adeguata professionalità per la gestione dei servizi amministrativi e di supporto alla didattica con il ruolo di Segretario Amministrativo della Scuola medesima.

2. L'incarico di Segretario Amministrativo è conferito a tempo determinato, all'interno del personale dell'Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo, sentito il Direttore. L'incarico può essere rinnovato.

3. Il Segretario della Scuola predispone gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi della Scuola e, inoltre:

- collabora con il Presidente e il Direttore per la gestione e il coordinamento delle attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- predispone il budget preventivo e il conto consuntivo;
- predispone i contratti di collaborazione del personale;
- predispone gli ordini di acquisto;
- coordina le attività contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti nei limiti di quanto ad esso imputabile;
- partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 9

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, per l'applicazione di principi e regole generali, alle norme dello Statuto, del Regolamento didattico e del Regolamento generale di Ateneo. Il regolamento della Scuola è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.